

Sentenza n. 269/2026

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA**

composta dai seguenti magistrati:

| | |
|---|---|
| **dr. Antonio D'AMATO** | **Presidente (relatore)** |
| **dr. Pierpaolo GRASSO** | **Consigliere** |
| **dr. Giovanni NATALI** | **Primo Referendario** |

ha emesso la seguente:

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **38176** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in data 27 marzo 2026, nei confronti, tra gli altri, di:

**Roberto La Gioia**, (C.F.: LGARRT69L25L049F) nato a Taranto, il 25 luglio 1969 ed ivi residente alla via Attica n.12 – Scala: B – Interno: 6, interdetto legale, attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di Turi, piazza Aldo Moro, 4; nella persona del tutore legale Di Pietro Valeria, nata a Lizzano il 12 luglio 1944 e residente a Taranto al V. Unità d'Italia, n. 177 (giusto decreto del giudice tutelare del Tribunale di Taranto cron. 11041/2025 del 9 maggio 2025);

*(Non costituito)*

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

Uditi, nell'udienza del 14 ottobre 2026, con l'assistenza del Segretario

dr.ssa Maria Teresa Savino, il Presidente relatore, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Lucia Minervini.

Ritenuto in

**FATTO**

**I.** Con atto di citazione depositato in segreteria in data 27 marzo 2026, ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio i sig.ri Roberto La Gioia e Antonio Summa, chiedendone la condanna, per condotta dolosa, al pagamento in solido in favore del Ministero della Difesa – Marina Militare, della somma pari ad euro 496.658,70, di cui euro 165.552,90 a titolo di danno patrimoniale "da tangente" (ripartito tra i due convenuti, ai fini di rivalsa interna, rispettivamente per euro 127.348,39 in capo al La Gioia e per euro 38.204,51 in capo al Summa) ed euro 331.105,80 a titolo di danno non patrimoniale "all'immagine" (euro 254.696,78 per il La Gioia ed euro 76.409,02 per il Summa, sempre ai fini di rivalsa interna), con aggiunta di interessi legali, rivalutazione monetaria ed eventuali spese di giudizio.

**II.** La richiesta risarcitoria avanzata dalla Procura regionale nei termini appena detti rinviene dalla condanna definitiva in sede penale dell'odierno convenuto (unitamente ad altri soggetti) per il delitto di cui agli artt. 110, 81, 317 c.p. (concussione continuata in concorso) "*(...) perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità il Germani di Direttore (dal 17.5.11 fino al 21.2.13) il Boccadamo (fino al 14.9.11), il Di Donna (fino al 28.8.13) e il Coroneo succedutisi nella qualità di Vicedirettore, il La Gioia di Comandante V Reparto Maricommi di Taranto, il Summa di Capo deposito, il*

*De Benedictis di addetto al medesimo V Reparto e il Vecchi di Capo della 1^ Sezione Combustibili e lubrificanti dello Stato Maggiore della MM - Reparto Logistica - 4° Ufficio di Roma (fino al 3 28.8.13), abusando della loro qualità e dei loro poteri, con la minaccia di ostacolare la regolare emissione dei mandati di pagamento per la esecuzione dei lavori di manutenzione e forniture di servizi e materiali loro affidati per conto della Marina Militare, costringevano gli imprenditori Bruno Vincenzo, amministratore unico della LE.DE spa, Mancarella Giancarlo amministratore della Mancarella Pietro srl, Convertini Martino titolare delle omonima ditta e della CM srl, Ferarese Aniello e Ferrarese Giovanni titolari della Aquatech srl, Massaro Cosimo titolare della Matec, D'Elia Antonio amministratore della Zelig srl, Perrone Giovanni titolare della ditta Perrone & C e della XONE srl, Petricciuolo Assunta titolare della ditta Elettra, Marchi Gino titolare della F.A.T.I. srl, Manigrasso Francesco amministratore della SO.F.I.N. S.r.l., Casale Carlo titolare della Corrado Casale s.n.c., De Santis Massimo amministratore della G.T.C. S.r.l., Ungaro*

*Pietro amministratore della ditta RUGGIERI S.r.l., a versare materialmente al La Gioia, in tempi diversi, più somme di denaro non dovute per importi variabili e altre utilità, per un valore comunque equivalente al 10% circa dei profitti derivanti dai servizi svolti, somme che il La Gioia provvedeva successivamente a distribuire agli altri concorrenti in diverse parti percentuali, secondo gli accordi tra loro intervenuti (in Taranto fino al 12.03.2014)".*

**III.** Per ragioni di contenimento della presente sentenza, si rinvia all'atto di citazione per una esaustiva cognizione delle vicende penali, essendo qui sufficiente tratteggiare brevemente gli esiti dei relativi

processi, in relazione alla posizione del La Gioia.

Dalla lettura delle sentenze penali emerge un prolungato sistema concussivo posto in essere da Ufficiali e Sottufficiali della Marina Militare - V Reparto di Maricommi – di Taranto, per effetto del quale alcuni imprenditori locali erano costretti al versamento di somme pari al 10% del valore delle commesse ricevute, giacché, trattandosi di ditte che lavoravano in via quasi esclusiva con la Marina Militare o avendo fatturati ridotti, non potevano correre il rischio di ricevere pagamenti in ritardo o addirittura di non essere più convocati per le gare successive.

In sede penale è stata pienamente riconosciuta la responsabilità del La Gioia, il quale è stato condannato in via definitiva, alla pena di anni sei di reclusione, con liquidazione, per il solo danno non patrimoniale, a favore del Ministero della difesa, di una provvisionale pari ad euro 40.000,00 in solido con il Summa.

**IV.** All'esito del processo penale, la Procura regionale, con l'atto di citazione in epigrafe, ha convenuto in giudizio il La Gioia, unitamente al Summa, contestando loro il danno patrimoniale da "tangente" e il danno non patrimoniale, sub specie di danno all'immagine, patiti dalla Marina Militare - Comando Marittimo Sud di Taranto - per effetto delle condotte illecite serbate da costoro.

A giudizio della Procura regionale, tenuto conto della certezza giuridica dei fatti ascritti agli odierni convenuti, nella loro fattualità, nella loro valenza penale e nella imputabilità agli evocati, alla luce dell'intervenuto giudicato penale, viene in rilievo un vero e proprio

"sistema" concussivo, commesso con dolo e finalizzato a trarre personale profitto in un lungo arco temporale.

Invero, nella prospettazione accusatoria, il La Gioia e il Summa, *"…hanno reiteratamente agito in violazione delle procedure e dei requisiti di legge che conformano l'esercizio della discrezionalità amministrativa, piegandola al profitto personale ed intascando abituali tangenti dai fornitori, in misura prestabilita e pressoché pari al 10% del valore contrattuale, a fronte di minacce di ritardare le procedure di pagamento o di impedire loro la partecipazione a successive gare".*

Pertanto, li ha chiamati a rispondere solidalmente del complessivo danno di euro 496.658,70, di cui euro 165.552,90 a titolo di danno patrimoniale "da tangente" ed euro 331.105,80 a titolo di danno non patrimoniale "all'immagine" (come sopra ripartito tra i due convenuti ai fini di rivalsa interna), con aggiunta di interessi legali, rivalutazione monetaria ed eventuali spese di giudizio.

**V**. Occorre evidenziare che, con memoria di costituzione depositata il 24 giugno 2026, il Summa (oltre ad esporre le proprie tesi difensive) ha proposto, in via preliminare, istanza di definizione del presente giudizio con rito ai sensi dell'art. 130 c.g.c., mediante il pagamento dell'importo complessivo di euro 45.8455,412, pari al 40% della somma richiesta, con compensazione delle spese di lite e con esclusione di ogni vincolo ulteriore di solidarietà con il convenuto La Gioia, previa acquisizione del parere della Procura regionale.

Il Pubblico Ministero si è espresso favorevolmente sull'ammissibilità dell'istanza presentata dal Summa, nei temini riportati nel relativo

parere.

**VI.** Pertanto, con Decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale del 30 giugno 2026, il giudizio relativo all'istanza di definizione agevolata del procedimento è stato chiamato per la camera di consiglio del 15 luglio 2026, a seguito della quale, con Decreto n. 7/2026, depositato in segreteria in data 28 luglio 2026, l'istanza di applicazione del rito abbreviato è stata accolta con l'ammissione del convenuto a definire la propria posizione con il pagamento, entro trenta giorni, della somma di euro 30.563,968 (euro trentamilacinquecentosessantatre/96). Il giudizio è stato conseguentemente rinviato, ex art. 130, comma 7, c.g.c., alla camera di consiglio in data odierna, per la sua definizione.

**VII.** Per effetto della richiesta di accesso al rito abbreviato avanzata dal Summa, il Collegio, nel giudizio con rito ordinario a carico del La Gioia, ha rilevato che la stessa avrebbe potuto esercitare degli inevitabili effetti, sia sostanziali che processuali, laddove l'accoglimento della stessa avesse avuto esito positivo.

Invero, la chiamata in giudizio operata dalla Procura prevedeva la richiesta di una condanna a carico dei convenuti, in via solidale, al pagamento in favore del Ministero della Difesa – Marina Militare, della somma pari ad euro 496.658,70, di cui euro 165.552,90 a titolo di danno patrimoniale "da tangente" ed euro 331.105,80 a titolo di danno non patrimoniale "all'immagine" (secondo il criterio di ripartizione prima visto ai fini della rivalsa interna), con aggiunta di interessi legali, rivalutazione monetaria ed eventuali spese di giudizio.

Tenuto conto che la Procura aveva contestato al Summa, per effetto

della ripartizione dal lato interno della solidarietà passiva, la complessiva somma di euro 38.204,51 per danno patrimoniale ed euro 76.409,02 per danno non patrimoniale, per un totale di euro 114.613,53, in sede di giudizio abbreviato il convenuto ha offerto di corrispondere la somma di euro 45.845,412, pari al 40% della somma di cui in citazione.

E' del tutto evidente che, in presenza di una chiamata in giudizio con vincolo di solidarietà, come nella fattispecie all'esame, un'eventuale delibazione positiva sulla richiesta di ammissione al giudizio abbreviato avanzata dal Summa, con conseguente pagamento della somma ivi determinata, avrebbe potuto riverberare ripercussioni sulla posizione del La Gioia, in termini di *quantum* risarcitorio allo stesso addebitabile.

In effetti, laddove la posizione del Summa si fosse definita al positivo esito del giudizio abbreviato, le somme che lo stesso avrebbe dovuto corrispondere, avrebbero dovuto essere definitivamente espunte dal danno inizialmente contestato in via solidale con il La Gioia, di talché, a quest'ultimo, sarebbe residuato un eventuale obbligo risarcitorio non più per l'intero, ma per un diverso importo che avrebbe tenuto obbligatoriamente conto di quanto risarcito dal coobbligato solidale.

**VII.1** Alla luce di tali considerazioni, con ordinanza n. 60/2026, depositata il 28 luglio 2026, il Collegio ha disposto la sospensione del presente giudizio sino alla definizione del giudizio abbreviato a carico del convenuto Antonio Summa, fissando l'odierna udienza per la prosecuzione del giudizio.

**VIII.** Il giudizio abbreviato a carico del Summa ha avuto la sua definizione, con il pagamento della somma di euro 30.563,968, nei termini di cui al Decreto n. 7/2026, depositato in segreteria in data 28 luglio 2026 (e al quale si rinvia per una puntuale cognizione di quanto ivi argomentato).

**IX.** All'udienza del 14 ottobre 2026, data per letta la relazione, la Procura regionale ha chiesto che sia dichiarata la contumacia della parte convenuta e, facendo richiamo alle argomentazioni già profuse nell'atto introduttivo del giudizio, ha insistito per l'accoglimento della domanda.

Il tutto come da verbale di udienza.

La causa, quindi, è passata in decisione.

**DIRITTO**

**1**. In via preliminare, ai sensi dell'art. 93 del Codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. n. 174 del 2016, occorre dichiarare la contumacia del convenuto La Gioia, che non si è costituito in giudizio benché ritualmente citato.

**2.** La domanda attorea risulta fondata e quindi merita accoglimento, nei termini di cui si dirà nel prosieguo.

**3.** La Procura regionale, con l'atto di citazione in epigrafe, ha convenuto in giudizio il La Gioia, unitamente al Summa, contestando loro il danno patrimoniale da "tangente" e il danno non patrimoniale, sub specie di danno all'immagine, patiti dalla Marina Militare - Comando Marittimo Sud di Taranto - per effetto delle condotte illecite serbate da costoro, già sanzionate penalmente in via definitiva.

Pertanto, li ha chiamati a rispondere solidalmente del complessivo danno di euro 496.658,70, di cui euro 165.552,90 a titolo di danno patrimoniale "da tangente" (ripartito tra i due convenuti, ai fini di rivalsa interna, rispettivamente per euro 127.348,39 in capo al La Gioia e per euro 38.204,51 in capo al Summa) ed euro 331.105,80 a titolo di danno non patrimoniale "all'immagine" (euro 254.696,78 per il La Gioia ed euro 76.409,02 per il Summa, sempre ai fini di rivalsa interna), con aggiunta di interessi legali, rivalutazione monetaria ed eventuali spese di giudizio.

Sull'esatta quantificazione del danno addebitabile all'odierno convenuto, sia a titolo di danno patrimoniale, sia a titolo di danno da tangente, si argomenterà meglio *infra.*

**4.** Osserva il Collegio che, in presenza di un giudicato penale relativo ai medesimi fatti contestati nel presente giudizio, deve ritenersi, a mente dell'art. 651 cpp, l'efficacia vincolante di tale giudicato di condanna nel processo per la responsabilità amministrativa, che si estende all'accertamento dei fatti che hanno formato oggetto del relativo giudizio, intesi nella loro realtà fenomenica ed oggettiva, quali la condotta, l'evento e il nesso di causalità materiale, restando, quindi, preclusa al giudice contabile ogni statuizione che venga a collidere con le risultanze di quel processo.

Come prima riferito, il La Gioia, all'esito del procedimento penale a suo carico, è stato condannato per gravi fatti concussivi (art. 317 c.p.), di talché i fatti storici allo stesso ascritti devono considerarsi giuridicamente certi nella loro fattualità, nella loro valenza penale e

nella riferibilità al medesimo, caratterizzati dall'essere stati reiterati nel tempo e commessi con dolo, con lo scopo di ottenere illecito profitto personale.

**4.1** In ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico, il Collegio reputa che, da tutto il materiale probatorio versato in atti, emerga la piena coscienza e volontà del convenuto nel realizzare la condotta delittuosa contestata dalla Procura regionale, da cui traspare evidente la consapevolezza e l'accettazione delle conseguenze dannose che ne sono derivate, tenuto conto dell'asservimento della funzione pubblica rivestita ad interessi meramente personali.

**4.2** È altresì del tutto pacifico il rapporto di servizio in quanto, all'epoca dei fatti, il convenuto era un Ufficiale della Marina Militare, in servizio pressi Maricommi Taranto, così come il rapporto di causalità tra le condotte e il danno contestato.

**5.** La Procura regionale, come prima riferito, ha contestato al La Gioia due distinte ipotesi di danno erariale: una a titolo di danno patrimoniale da tangente ed una a titolo di danno all'immagine.

**5.1** In ordine al danno patrimoniale da tangente, appare utile ricordare che tale figura dannosa trova la sua ragion d'essere in un dato di comune esperienza, secondo il quale è del tutto verosimile (se non addirittura certo) che negli appalti pubblici la dazione di tangenti da parte di imprenditori privati a pubblici funzionari, si traduce "fisiologicamente" in un aumento dei prezzi rispetto a quelli di mercato, in quanto tale "costo occulto", al fine di preservare la finalità di lucro che caratterizza qualsiasi attività imprenditoriale, deve

necessariamente essere traslato sul prezzo di aggiudicazione dell'appalto a carico dell'Amministrazione.

La giurisprudenza della Corte dei conti, sulla base della diffusione di tale fenomeno, è giunta a ritenere che la tangente postula una rivalsa (se non validamente smentita) nei confronti dell'amministrazione da parte del soggetto privato, "*…il quale tenderà (in base ad un ragionamento presuntivo "iuris tantum") a trasferire il peso economico della stessa sulla pubblica amministrazione committente, attraverso il meccanismo noto come "traslazione della tangente", traducendosi conseguentemente in maggiori costi per la P.A. committente*" (Sez. Giurisd. Campania, sent. n. 560/2024).

**5.2** Nel caso per cui è giudizio, il processo penale ha definitivamente accertato che il La Gioia, unitamente ad altri Ufficiali e Sottufficiali della Marina Militare, ha percepito delle tangenti (complessivamente pari al 10% del valore contrattuale di ogni singolo appalto oggetto del procedimento penale), per effetto di un sistema concussivo che il Giudice penale ha definito "sedimentato" e reiterato in un ampio arco temporale.

Sulla base di quanto sin qui affermato, deve, dunque, convenirsi con parte attrice in ordine al fatto che la Marina Militare sia stata costretta ad esborsi maggiori nelle forniture e nei servizi di cui argomenta, per effetto delle condotte illecite serbate anche dall'odierno convenuto, le quali, se orientate dal rispetto della legalità e della trasparenza, avrebbero consentito all'Amministrazione, nelle ridette procedure ad evidenza pubblica, di corrispondere dei prezzi "affrancati" dal costo occulto della tangente ed in linea con quelli di mercato.

Pertanto, il Collegio, alla luce dell'ampio compendio probatorio in atti, reputa che non vi sia dubbio alcuno sulla responsabilità del La Gioia rispetto a tale specifica ipotesi di danno.

**5.3** In ordine alla quantificazione di tale partita di danno, occorre ricordare che il Summa, giudicato nel giudizio abbreviato prima citato, ha definito la sua posizione con il pagamento di quanto determinato in quella sede, sia per quanto riguarda il danno da tangente, sia per quanto riguarda il danno da disservizio.

Ne deriva la necessità di espungere tali somme dal danno in contestazione nel presente giudizio, alla luce del criterio di ripartizione interna effettuata dalla Procura rispetto alla somma totale contestata, con vincolo di solidarietà, pena la violazione del principio del *ne bis in idem*.

Pertanto, il danno risultante a carico del La Gioia è proprio quello imputato da parte attrice in sede di ripartizione interna del danno totale, che deve essere così individuato: euro 127.348,39 a titolo di danno da tangente ed euro 254.696,78 a titolo di danno all'immagine, per una somma complessiva di euro 382.045,17.

In particolare, reputa il Collegio che il criterio di quantificazione a tal fine offerto dalla Procura regionale sia del tutto condivisibile.

Nel procedimento penale, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in sede di costituzione di parte civile, ha calcolato il risarcimento del danno patrimoniale da riconoscersi al Ministero della Difesa prendendo a riferimento tutti i servizi e le forniture, con relativa descrizione e importi, effettuati presso Maricommi, nel periodo ricompreso tra il

2010 ed il 2014, da parte di tutte le ditte/società richiamate nel capo B) di imputazione della richiesta di rinvio a giudizio, "*…ed ivi espressamente individuate quali ditte costrette a versare materialmente al La Gioia, in tempi diversi, più somme di denaro non dovute per importi variabili e altre utilità, per un valore comunque equivalente al 10% circa dei profitti derivanti dai servizi svolti*".

Per quanto qui interessa, nel periodo considerato, la somma complessiva corrisposta alle ditte interessate per la fornitura dei servizi effettuati era pari ad euro 5.093.935,98.

Utilizzando il "tariffario di ripartizione interna percentuale" in vigore tra i vari correi, la Procura regionale ha determinato che la quota del danno da tangente computata in capo al La Gioia nel periodo in riferimento era pari ad euro 127.348,39 (2,5% di 5.093.935,98 ovvero 25% di 509.393,598), mentre quella computata in capo al Summa ammontava ad euro 38.204,51 (0,75% di 5.093.935,98 ovvero 7,5% di 509.393,598), per un totale di danno cd. "da tangente" patito dalla Marina Militare – Comando Marittimo Sud di Taranto – Ministero della Difesa, ascrivibile in solido ai predetti, pari ad euro 165.552,90.

Orbene, considerato che, come prima ricordato, il Summa ha definito la sua posizione in sede di giudizio abbreviato, con il pagamento di quanto ivi determinato (e con il venir meno del vincolo della solidarietà), in capo al La Gioia, a titolo di danno da tangente, residua la somma di euro 127.348,39 (2,5% di 5.093.935,98).

**6.** Risulta fondata anche la domanda relativa al danno all'immagine della Marina Militare, posto che, dalla documentazione versata in atti,

emerge nitidamente come la vicenda abbia avuto ampia risonanza nell'ambito dell'amministrazione, in ambito giudiziario e presso l'opinione pubblica.

**6.1** Com'è noto, la risarcibilità del danno all'immagine è ormai principio consolidato nella legislazione e nella giurisprudenza della Corte dei conti (*ex plurimis*, Corte dei conti, SS.RR. n. 10/2003).

Tale tipica forma di danno si sostanzia in un "…<<*danno pubblico*>> *in quanto lesione del buon andamento della P.A., la quale perde, con la condotta illecita dei soggetti ad essa vincolati da un rapporto di servizio, credibilità ed affidabilità all'interno ed all'esterno della propria organizzazione, ingenerando la convinzione che i comportamenti patologici posti in essere da chi opera per suo conto, siano un connotato usuale dell'azione dell'amministrazione*" (Sez. Giurisd. Lombardia, sent. n. 57/22).

L'art. 17, comma 30-ter, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del d.l. 3 agosto 2009, n. 103, convertito dalla l. 3 ottobre 2009, n. 141, poneva come presupposto per l'esercizio dell'azione erariale per danno all'immagine l'accertamento di un reato contro la pubblica amministrazione con sentenza definitiva, stabilendo che "*Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della l. 27 marzo 2001, n. 97*".

Il codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174) all'art. 4, comma 1, lett. g) e h), dell'allegato 3 (norme transitorie e abrogazioni), ha abrogato, a decorrere dalla sua entrata in vigore (7 ottobre 2016),

l'art. 7 della l. n. 97/2001 e l'art. 17, comma 30-ter, primo periodo, del d.l. n. 78/2009, prevedendo, al comma 2, che "*quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da quest'ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice*".

Pertanto, il richiamo normativo previsto dall'art.17, comma 30 ter, D.L. 78/2009 deve essere oggi riferito all'art. 51, comma 7, D.Lgs. n.174/2016, a mente del quale "*La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*" (in termini, Sez. I App. sent. n. 489/2021; Sez. Lombardia, sent. n. 23/2022).

Alla luce di quanto sin qui detto, risulta evidente che i presupposti necessari per l'esercizio dell'azione risarcitoria per tale tipologia di danno sono costituiti da una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti di un dipendente di una pubblica amministrazione per delitti commessi a danno della stessa amministrazione, nonché, secondo una giurisprudenza contabile ormai consolidata, la sussistenza di un clamore mediatico (*clamor fori*)

causalmente ricollegabile alla condotta illecita del soggetto agente.

**6.2** Nella fattispecie all'esame, non sussistono dubbi sul fatto che le condotte concussive siano state accertate in via definitiva per effetto del giudicato penale.

E sono proprio le diverse sentenze penali, unitamente al materiale probatorio depositato nel relativo giudizio, che offrono assoluta contezza in ordine alle condotte dolose del convenuto (che, si ricordi, era un Ufficiale della Marina Militare), le quali, reiterate per un ampio lasso temporale, erano finalizzate all'illecito arricchimento personale e conseguente danno a carico dell'Amministrazione della Marina.

L'analisi di tale materiale probatorio, confluito nelle sentenze penali di cui prima ricordato, induce il Collegio a ritenere, pertanto, accertata la responsabilità del La Gioia, per come contestata dalla Procura regionale.

In ordine al *clamor fori*, in atti vi sono svariati articoli di stampa e video che danno certezza sull'enorme impatto della vicenda sull'opinione pubblica, non solo locale, ma anche nazionale, e che, di conseguenza, ciò abbia gettato grave discredito sull'immagine dell'Amministrazione militare.

Non possono nutrirsi seri dubbi in ordine al fatto che una simile vicenda non abbia ingenerato un grave deterioramento dell'immagine stessa della Marina Militare presso l'opinione pubblica, apparendo del tutto condivisibile la riflessione della Procura allorquando ha sottolineato che tale deterioramento è stato sicuramente ricollegabile "…(al)*l'aver ingenerato l'idea che i pubblici ufficiali, peraltro di rango militare*

*e preposti a un rilevante settore pubblico, quale quello degli appalti, siano dediti alla commissione di gravi e reiterati delitti per finalità di arricchimento personale*".

**6.3** Venendo alla quantificazione di tale specifica voce di danno, occorre innanzi tutto rilevare che i fatti per cui è giudizio hanno avuto una collocazione temporale che va dal 2010 sino al 2014.

Questa precisazione serve per comprendere quale sia il criterio di quantificazione da applicare al caso di specie, tenuto conto che l'art. 1, comma 1 sexies, della L. n. 20/1994, inserito dall'art. 1, comma 62, della L. n. 190/2012, ha fissato un criterio legale di determinazione dell'ammontare del danno all'immagine che va parametrato in misura doppia rispetto alla somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita.

Sul punto, la giurisprudenza contabile è costante nel ritenere la portata sostanziale (e non processuale) ed innovativa di detta presunzione normativa, la quale, operando con efficacia *ex nunc*, trova applicazione solo per le fattispecie perfezionatesi dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 190/2012 (Sez. III App., sent. n. 64/2024).

Tuttavia, nel caso che ne occupa, il Collegio, condividendo la prospettazione della Procura regionale, ritiene che il criterio del c.d. "doppio tangentizio" possa essere applicato anche ai fatti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 190/2012, reputando una simile quantificazione "equa e commisurata" alla gravità della condotta, alla qualifica apicale rivestita dal La Gioia, al carattere doloso e reiterato nel tempo della violazione delle norme e dei doveri di servizio, nonché alla

notevole diffusione mediatica della notizia, per come emergenti da tutto il materiale probatorio versato in atti.

Gli elementi valutativi ora richiamati rappresentano i tre criteri generali di liquidazione del danno all'immagine, per come elaborati dalla consolidata giurisprudenza in materia (SSRR, sent. n. 10/2003; Sez. II App., sent n. 131/2025), i quali si basano "….*sul criterio di natura oggettiva (inerente alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, alla eventuale reiterazione dello stesso, all'entità dell'eventuale arricchimento), di natura soggettiva (legato al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell'ambito della Pubblica amministrazione) e di natura sociale (legato alla negativa impressione suscitata nell'opinione pubblica locale e anche all'interno della stessa amministrazione, all'eventuale clamor fori ed alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai mass-media)*" (Sez. I App., sent. n. 10/2025).

Da ultimo, bisogna ribadire che il danno a tale titolo contestato al La Gioia è quello allo stesso imputato da parte attrice secondo il criterio di ripartizione interna prima menzionato, non dovendosi più tenere in considerazione quello addebitato al Summa, per effetto della definizione del giudizio abbreviato a carico di quest'ultimo.

Pertanto, il La Gioia è tenuto al risarcimento del danno all'immagine a carico della Marina Militare, nella misura nel doppio delle somme illecitamente locupletate per effetto delle condotte concussive prima ricordate, per un totale di euro 254.696,78 (127.348,39x2).

**7.** Conclusivamente, alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questo Collegio ritiene sussistenti nella fattispecie tutti gli elementi della

responsabilità amministrativa contestati al La Gioa, il quale pertanto è tenuto a risarcire al Ministero della Difesa – Comando Maricommi di Taranto, il danno erariale complessivo di euro 382.045,17, di cui euro 127.348,39 a titolo di danno da "tangente" ed euro 254.696,78 a titolo di danno all'immagine.

Sulla somma così individuata, per ragioni equitative da considerarsi già comprensiva di rivalutazione monetaria, vanno computati gli interessi legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo, nella misura del saggio legale.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo a favore dello Stato, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, condanna il signor Roberto La Gioia al pagamento, a favore del pubblico erario e segnatamente del Ministero della Difesa – Comando Maricommi Taranto - della somma complessiva di euro 382.045,17 (trecentottandaduemilaquarantacinque/17), oltre interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali quali liquidate dalla Segreteria con nota a margine.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 14 ottobre 2026.

Il Presidente Estensore

dr. Antonio D'Amato

(f.to digitalmente)

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n.174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 362,95.

Depositata in Segreteria in data 27 ottobre 2026

Il Funzionario

Maria Teresa Savino

**(f.to digitalmente)**